



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale	
N. 7/ 100	di data 05/06/24

Oggetto: RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 55 OCTIES DEL D.LGS 165 DEL 2001, E AL PROFICUO LAVORO DI UN DIPENDENTE CON EFFETTO DAL GIORNO 8.06.2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il 29.05.2024 la Commissione medica di verifica per i dipendenti pubblici, di cui all'art. 45 commi 3-bis e 3-ter del Decreto Legge 21.06.2022 n. 73 convertito dalla Legge 04.08.2022 n. 122, facente parte del Centro medico legale della sede I.N.P.S. di Trento, ha concluso l'esame istruttorio della visita medica a cui è stato sottoposto un dipendente con qualifica di addetto ai servizi ausiliari tempo parziale – A, le cui generalità sono indicate nel prospetto, allegato n. 1, che firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, ai fini dell'eventuale dispensa dal servizio per inabilità;

considerato che la visita di cui sopra è stata richiesta il 23 gennaio 2024 e protocollata con il numero 025643;

visto il giudizio medico legale di data 29.05.2024, pervenuto il 30.05.2024 prot. n. 0231337 con il quale la Commissione medico legale di cui sopra ha riconosciuto il dipendente medesimo "non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica ex art. 55 octies D.Lgs 165/2001 e al proficuo lavoro";

visto l'articolo 55 octies del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165;

considerato che il D.P.R. 27.7.2011 n. 171 - "regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali" individua, nel caso di inidoneità psicofisica permanente assoluta, lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;

rilevato che non sussistono condizioni oggettive che consentano il proseguimento di una qualche attività lavorativa del dipendente in parola presso il Comune di Trento stante che, precedentemente all'accertata suddetta inidoneità assoluta e permanente:

- la Commissione Sanitaria Integrata dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari in seguito ad accertamento di data 15.12.2023, su istanza del Comune di Trento all'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (domanda del 9.10.2023 prot. n. 299866), con determinazione n. 16156/2023 ha ritenuto che *"le mansioni attualmente assegnate al dipendente, per come descritte nel mansionario dettagliato dei compiti .. siano non compatibili con le attuali condizioni di salute, segnalando, la necessità di richiedere le opportune valutazioni per accedere al trattamento pensionistico"*;

pagina 1/3

- a norma dell'articolo 10 della Legge 68/99 il datore di lavoro non può chiedere al disabile "*una prestazione non compatibile con le sue minorazioni*";
- nel giudizio medico-legale della Commissione medica di verifica, citato in premessa, viene precisato che il dipendente è inidoneo permanentemente e in modo assoluto;
 - visto l'art. 63 comma 4 del CCPL 2016-2018 che rinvia, nell'ipotesi in cui il dipendente sia dichiarato totalmente e permanentemente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, al disposto dell'art. 58 comma 6 del medesimo contratto;
 - visto quindi l'art. 58 comma 6 del CCPL 2016-2018 secondo cui, nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro l'Amministrazione risolve il rapporto di lavoro;
 - visto infine l'articolo 121 (Cause di estinzione del rapporto di lavoro) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 es.m. e i.) che al comma 1 lett. "g" prevede che l'estinzione del rapporto di lavoro avvenga "per dispensa dovuta ad accertata inabilità fisica";
 - ritenuto pertanto, alla luce della normativa sopra citata e del giudizio medico legale ricevuto, di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente sopra citato fissando quale ultimo giorno del rapporto di lavoro il 7 giugno 2024;
 - preso atto che il dipendente in questione ha maturato un'anzianità tale da permettergli l'accesso al trattamento pensionistico, ai sensi della legge 08.08.1995, n. 335;
 - considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;
 - atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;
 - vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;
 - vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;
 - vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;
 - visti:
 - il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
 - la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n.

414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
visto il Decreto sindacale n.114/2023/05 di data 29 dicembre 2023 prot. n. C_L378/S005/0452072 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di disporre la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, per inabilità permanente assoluta al servizio come dipendente di amministrazione pubblica ex art. 55 octies del decreto legislativo 165/2001, e al proficuo lavoro, di un dipendente, le cui generalità sono indicate nel prospetto allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, con effetto dal giorno 8 giugno 2024 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 07.06.2024). Ai fini della tutela della riservatezza dei dati contenuti nel prospetto allegato, se ne acconsente l'accesso con le forme e con le modalità previste dal regolamento per l'esercizio del diritto di accesso e di informazione sull'attività della Amministrazione comunale.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
dott. Alessio Ravagni

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 05/06/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale	
N. 7/ 100	di data 05/06/24

Oggetto: RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 55 OCTIES DEL D.LGS 165 DEL 2001, E AL PROFICUO LAVORO DI UN DIPENDENTE CON EFFETTO DAL GIORNO 8.06.2024

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 6 giugno 2024